EUROVITA
ASSICURAZIONI S.p.A.

BIPIELLE APHRODITE

SERIE II

by BANCA POPOLARE DI LODI

Normograph - **Mod. IL3055 ELI** ed.01-05.0

I. INDICE

I. INDICE	1
II. DEFINIZIONI	2
III. NOTA INFORMATIVA	3
SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ	3
SEZIONE B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE	3
SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	4
SEZIONE D - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE	9
SEZIONE E - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	10
IV. INFORMATIVA PRIVACY	11
V. CONDIZIONI CONTRATTUALI	13
Art. 1 - Obblighi della Società	13
Art. 2 - Dichiarazioni	13
Art. 3 - Rischio morte	13
Art. 4 - Versamento	13
Art. 5 - Conclusione, decorrenza e scadenza del contratto	13
Art. 6 - Prestazioni	13
Art. 7 - Opzioni	14
Art. 8 - Attività finanziarie e parametro di riferimento	14
Art. 9 - Riscatto	15
Art. 10 - Prestiti	15
Art. 11 - Beneficiari	15
Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo della polizza	15
Art. 13 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso	15
Art. 14 - Pagamenti di EUROVITA	15
Art. 15 - Imposte di assicurazione	16
Art. 16 - Legislazione applicabile e Foro competente	16

II. DEFINIZIONI

Assicurato È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

Assicurazione sulla vita È un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.

Beneficiario È la persona designata dal Contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del Beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del Codice Civile).

Capitale investito È il versamento corrisposto al netto dei diritti di 30,00 Euro.

Caricamento È la parte del versamento che Eurovita trattiene per far fronte alle spese di gestione del contratto.

Condizioni contrattuali È il documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.

Contraente È il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto ad effettuare i versamenti e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto stesso (per es.: esercizio del diritto di riscatto, modifica del beneficiario, ecc).

EUROVITA È la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 - 00187 Roma.

ISVAP È l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: è l'Ente pubblico incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di Assicurazione.

Lettera di conferma È il documento con cui Eurovita comunica al Contraente di aver accettato la sua proposta di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del Contraente e dei Beneficiari, la durata, l'entità del versamento e del capitale assicurato.

Nota Informativa È il documento con il quale vengono fornite informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza la proposta e il contratto; deve essere redatta secondo quanto disposto dall'ISVAP e deve essere consegnata al potenziale cliente prima della sottoscrizione della proposta.

Proposta È il documento con il quale il Contraente chiede alla società di assicurazione la stipulazione di un contratto.

Recesso del contratto È la facoltà che ha il Contraente di rinunciare al contratto già concluso. Può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso provocandone l'annullamento.

Revoca della proposta È la facoltà che ha il Contraente di far cessare gli effetti della proposta rinunciando alla sottoscrizione del contratto.

Riscatto È la richiesta del Contraente di estinzione del contratto.

Società Emittente È la Società che ha emesso i titoli a cui sono legate le prestazioni contrattuali.

Versamento È il prezzo pagato dal Contraente per l'assicurazione ed è costituito dalla somma del premio puro, del caricamento, dei costi accessori e delle eventuali imposte.

III. NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, **della quale si raccomanda un'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.
La presente Nota Informativa non è, tuttavia, soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

La Società EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. in seguito denominata per semplicità "EUROVITA", ha sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia n° 169 - 00187 ROMA (ITALIA), sito internet www.eurovitassicurazioni.it.
EUROVITA è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n° 19088 del 28/08/1991 (G.U. del 2/09/1991) ed è iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma. Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008.
EUROVITA si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

SEZIONE B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Index Linked" denominata "Bipielle APHRODITE Serie II" (codice di tariffa 3055) a versamento unico, di durata prestabilita pari a 4 anni.
In generale le assicurazioni "Index Linked" sono caratterizzate dal fatto che le somme dovute dalla Compagnia sono direttamente collegate al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da indici o da strumenti finanziari. Pertanto le assicurazioni "Index Linked" comportano rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute.
In particolare, le prestazioni previste dal contratto "Bipielle APHRODITE Serie II" sono direttamente collegate al valore dell'indice HVB Europe Winner Index (pubblicato su pagine Reuters – codice .EWPI – e sul circuito Bloomberg) rappresentato, unitamente al meccanismo di erogazione delle prestazioni contrattuali, da un titolo strutturato descritto al punto 2 della Sezione C della presente Nota Informativa.

2. A causa della variabilità degli attivi finanziari a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. In particolare devono essere considerati i rischi di seguito elencati:

- **rischio generico o sistematico:** rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, attribuibile alle fluttuazioni dei mercati sui quali sono negoziati i titoli stessi;
- **rischio specifico:** rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), determinato dalla variabilità dei loro prezzi che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della Società Emittente;
- **rischio di controparte:** rischio connesso all'eventualità che la Società Emittente del titolo strutturato, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- **rischio di interesse:** rischio tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi quale conseguenza dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Tali fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso. Un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità:** rischio che i valori mobiliari di uno strumento finanziario non si trasformino prontamente (cioè quando è necessario) in moneta senza perdita di valore. Tale rischio dipende in primo luogo

dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato e potrà tradursi in una differenza tra prezzo teorico e prezzo effettivo del titolo strutturato con conseguente impatto negativo sul livello della prestazione;
- **rischio di cambio:** la stipulazione del presente contratto non comporta invece alcun rischio di cambio per il Contraente essendo il titolo strutturato a cui sono legate le prestazioni contrattuali espresso in Euro.

3. La presente assicurazione non prevede alcun minimo garantito da EUROVITA, in quanto il pagamento delle prestazioni è condizionato dalla solvibilità delle Società Emittenti le attività finanziarie destinate alla copertura degli impegni tecnici della Compagnia (vedi punto 2 della Sezione C) ed Eurovita non si assume il rischio di insolvenza delle suddette Società. Ciò può comportare che le somme corrisposte siano inferiori al versamento corrisposto.

4. In caso di riscatto prima della scadenza, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore al versamento corrisposto, come indicato al punto 9 della sezione C.

5. L'importo del capitale pagabile in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare minore del versamento corrisposto essendo garantita soltanto una percentuale dello stesso così come descritto nel successivo punto 1 della sezione C.

6. Relativamente alle prestazioni erogate e in caso di riscatto, esiste l'eventualità di un deprezzamento del valore del titolo obbligazionario e dell'opzione riconducibile alla parziale o totale insolvibilità dell'emittente dei Titoli stessi. Il verificarsi di tali eventi, come altri indicati precedentemente, sono unicamente a carico del Contraente, e potrebbero comportare una significativa diminuzione delle prestazioni previste dal contratto.

7. Data la disponibilità limitata degli attivi sottostanti alle proposte di adesione, in caso di esaurimento delle disponibilità verranno conclusi i contratti in base all'ordine cronologico di ricevimento da parte di EUROVITA. Pertanto, EUROVITA si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente e senza preavviso l'accettazione delle proposte e, in questo caso, EUROVITA restituirà al Contraente l'eventuale versamento corrisposto.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Premesso che per capitale investito si intende il versamento corrisposto al netto del costo di emissione di 30,00 Euro, e che le prestazioni contrattuali sono direttamente collegate all'andamento dell'indice azionario HVB Europe Winner Index (di seguito "Indice") descritto al successivo punto 3, "Bipielle APHRODITE Serie II" prevede le seguenti prestazioni appresso elencate.

In caso di vita dell'Assicurato:

- Alle prime due ricorrenze anniversarie (24 marzo 2006 e 24 marzo 2007) è prevista una cedola fissa garantita in percentuale del capitale investito come di seguito indicato:

Anno	Cedole
1	1,70%
2	2,00%

- Alla scadenza contrattuale (24 marzo 2009) è prevista la restituzione del capitale investito a cui si aggiunge, se positiva, una cedola di importo variabile la cui misura percentuale risulta essere data dalla somma delle 16 performance trimestrali dell'Indice, rilevate nel corso della durata contrattuale, ciascuna con il limite massimo del 4%. Da tale somma viene sottratto il 3,70%.

Dall'importo delle suddette cedole verrà detratta, per ciascuna di esse, una spesa fissa di 5,00 Euro

In caso di premorienza dell'Assicurato:

- se l'Assicurato alla data del decesso ha raggiunto un'età inferiore a 75 anni viene corrisposto un importo pari al prodotto tra il 101% del capitale investito e la somma del valore corrente del titolo strutturato;

- se l'Assicurato alla data del decesso ha raggiunto un'età uguale o maggiore di 75 anni viene corrisposto un importo pari al prodotto tra il 100,1% del capitale investito e la somma del valore corrente del titolo strutturato.

Date di Rilevazione:
Le osservazioni dell'Indice sono effettuate con cadenza trimestrale il giorno 24 marzo, 24 giugno, 24 settembre e 24 dicembre di ogni anno, ad eccezione dell'ultima, effettuata cinque giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza, per un totale di 17 rilevazioni.
Nel caso in cui una Data di Rilevazione non sia un Giorno di Pubblicazione dell'Indice, tale Data si intenderà spostata al primo Giorno di Pubblicazione dell'Indice immediatamente successivo, salvo il caso in cui tale Giorno di Negoziazione cada nel mese solare successivo. In tal caso la Data di Rilevazione sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente precedente.

Il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità della Società Emittente le attività finanziarie descritte al punto 2 della presente Sezione. Tali attività non sono garantite da EUROVITA pertanto vi è la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore al versamento corrisposto.

2. ATTIVITÀ DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI IMPEGNI TECNICI DI EUROVITA

A garanzia degli impegni contrattuali EUROVITA costituisce riserve tecniche mediante l'acquisto di attività finanziarie costituite da un titolo strutturato rappresentativo del valore dell'Indice (v. punto 3 sezione C). EUROVITA ha selezionato tali attività finanziarie ritenendole di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che resta a carico del Contraente il rischio connesso all'insolvibilità, totale o parziale, della Società Emittente i titoli a cui sono collegate le prestazioni. Il regolamento completo dei titoli acquisiti da EUROVITA è depositato presso la sede della Società. Successivamente alla data di decorrenza del contratto, Eurovita si impegna a pubblicare quotidianamente su "il Sole 24 ore" le quotazioni del titolo strutturato. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore dell'Indice descritto al punto 3 della presente Sezione, i pagamenti di EUROVITA vengono rinviati fino a quando la quotazione delle attività stesse si renda nuovamente disponibile. Tale previsione si applica anche in caso di riscatto. In nessun caso, peraltro, il giorno di rilevazione del valore degli Indici potrà essere successivo al quinto giorno lavorativo successivo al giorno di rilevazione originariamente previsto. Qualora pertanto gli eventi di turbativa persistano in tali date, l'Agente per il calcolo determinerà comunque, con riferimento al quinto giorno lavorativo successivo al giorno di rilevazione originario, il valore degli Indici nonostante gli eventi di turbativa.

Il titolo strutturato al cui valore sono collegate le prestazioni del presente contratto presenta le seguenti caratteristiche:

Durata	4 anni
Decorrenza / Scadenza	24 marzo 2005 - 24 marzo 2009
Società Emittente e Garante - Sede	LANDSBANKI ISLANDS HF Austurstraeti 11 155 Reykjavik, Iceland
Rating dell'Emittente (alla data di redazione della presente Nota Informativa)	Moody's: A3 Fitch: A
Agente di Calcolo	HVB - Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Am Tucherpark 16 80538 Munich Germany
Valore nominale del titolo strutturato	100,00
Prezzo di emissione	95,06
Mercato di quotazione	Lussemburgo
Quotidiano su cui è pubblicata la quotazione del titolo strutturato	Il Sole 24 ore
Rendimento nominale annuo	0,93%
Rendimento annuo al netto della componente derivata	1,81%
Prezzo della componente obbligazionaria	88,13%
Prezzo della componente derivata	6,93%

Le suddette valutazioni si riferiscono alla data di redazione della presente Nota Informativa.

Il rischio di investimento a cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nella predetta componente opzionale potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo del 3,23% del versamento effettuato, derivante dalla differenza tra il prezzo d'acquisto dell'opzione (6,93%) e il valore minimo di rimborso di tale opzione (3,7%, pari alle cedole minime previste).

3. PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

Il Parametro di riferimento, a cui sono collegate le prestazioni, è l'indice HVB Europe Winner Index che riflette la performance delle 12 azioni europee che, all'interno dell'indice DJ Eurostoxx50, presentano il miglior rapporto Rischio/Rendimento (come definito in seguito).
Si tratta di un indice basato sui prezzi delle azioni componenti, in cui i dividendi ordinari non vengono reinvestiti nell'indice stesso.
L'indice è calcolato dall'Agente di Calcolo, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich, in EURO, quotidianamente, sulla base degli ultimi prezzi disponibili di ciascuna delle azioni componenti nel corso di ogni giornata di trattazione sui rispettivi mercati borsistici domestici.
L'indice è pubblicato su pagine Reuters (.EWPI) sul circuito Bloomberg. e, giornalmente , su "MF" a cura dell'Agente di Calcolo.

Selezione delle azioni componenti

Sull'ultimo giorno di Borsa dei mesi di Novembre e Maggio (Giorno di Aggiustamento), la composizione dell'indice viene rivista dallo Sponsor in modo tale da includervi le azioni che, su tale giornata, presentino il miglior rapporto Rischio/Rendimento.
Il rapporto Rischio/Rendimento sarà calcolato come il rapporto tra la performance ad 1 anno e la volatilità a 1 anno delle rispettive azioni nel Giorno di Aggiustamento.

Metodo di calcolo dell'Indice

Il metodo di calcolo dell'indice può essere fornito nel dettaglio dalla Società Emittente. In generale, ad eccezione dei Giorni di Aggiustamento, il livello dell'indice viene definito dalla somma dei prodotti del numero di azioni nell'indice e l'ultimo prezzo disponibile nel giorno di Borsa precedente della rispettiva azione.

Andamento dell'Indice

Si riporta qui di seguito l'andamento dell'Indice HVB Europe Winner Index

È importante sottolineare che l'andamento passato delle quotazioni dell'Indice non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro

4. ESEMPLIFICAZIONI DELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le esemplificazioni che seguono hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

Calcolo delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato.

In caso di vita dell'assicurato, alle prime due ricorrenze annuali, è prevista la corresponsione di una cedola predeterminata pari rispettivamente all'1,70% ed al 2,00% ed è indipendente dall'andamento dell'Indice di Riferimento. A scadenza la misura percentuale della cedola è pari, se positiva, alla somma delle 16 performance trimestrali rilevate nel corso della durata contrattuale, ciascuna con il limite massimo del 4%. Da tale somma viene sottratto il 3,70%. Ad esempio si riportano tre ipotesi:

Data	1ª Ipotesi (scenario negativo)		2ª Ipotesi (scenario neutro)		3ª Ipotesi (scenario positivo)	
	Performance indice	Min(Perf;4%)	Performance indice	Min(Perf;4%)	Performance indice	Min(Perf;4%)
24-giu-05	14,37%	4,00%	7,53%	4,00%	7,82%	4,00%
24-set-05	8,05%	4,00%	9,63%	4,00%	1,00%	1,00%
24-dic-05	4,02%	4,00%	6,12%	4,00%	8,59%	4,00%
24-mar-06	29,84%	4,00%	23,01%	4,00%	17,70%	4,00%
24-giu-06	11,60%	4,00%	15,10%	4,00%	8,88%	4,00%
24-set-06	-18,45%	-18,45%	-8,01%	-8,01%	20,30%	4,00%
24-dic-06	32,27%	4,00%	10,90%	4,00%	-10,24%	-10,24%
24-mar-07	3,44%	3,44%	14,06%	4,00%	26,86%	4,00%
24-giu-07	3,72%	3,72%	-1,97%	-1,97%	21,35%	4,00%
24-set-07	-6,39%	-6,39%	1,90%	1,90%	11,56%	4,00%
24-dic-07	40,40%	4,00%	22,49%	4,00%	-10,40%	-10,40%
24-mar-08	11,34%	4,00%	34,27%	4,00%	22,66%	4,00%
24-giu-08	0,48%	0,48%	-6,29%	-6,29%	-5,01%	-5,01%
24-set-08	0,89%	0,89%	8,75%	4,00%	-5,41%	-5,41%
24-dic-08	0,20%	0,20%	-9,98%	-9,98%	17,08%	4,00%
24-mar-09	-10,41%	-10,41%	-6,13%	-6,13%	35,74%	4,00%
Cedola		**1,78%**		**5,82%**		**10,24%**

Da ciascuna cedola calcolata come prodotto tra la percentuale ed il capitale investito, viene detratto l'importo di 5 Euro relativo al costo di erogazione.

Prestazione in caso di premorienza

	1ª ipotesi	2ª ipotesi	3ª ipotesi
Capitale investito (in Euro)	15.000,00	10.000,00	20.000,00
Età iniziale dell'Assicurato	55 anni	72 anni	75 anni
Data di arrivo ad EUROVITA della richiesta di liquidazione	7 novembre 2006	20 ottobre 2007	20 maggio 2008
Valore totale delle attività (in centesimi)	(al 15/11/2006) 93	(al 31/10/2007) 90	(al 30/05/2008) 115
Calcolo del capitale da liquidare (in Euro)	14.089,50 [=(15.000,00*93/100 x101/100)]	9.090,00 [=(10.000,00*90/100 x101/100)]	23.023,00 [=(20.000,00*115/100 x100,1/100)]

5. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO O ALLA SCADENZA

Alla scadenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di scegliere in alternativa al capitale maturato una prestazione di rendita (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con garanzia di pagamento per 5 o 10 anni, anche se il vitaliziato dovesse decedere nel corso di tale periodo. L'importo e le condizioni delle opzioni sono comunque specificate al momento della conversione della prestazione maturata.

6. COSTI

Per la sottoscrizione del contratto è previsto un caricamento pari al 4,94%, derivante dalla differenza tra il valore nominale del titolo strutturato, pari a 100, ed il suo prezzo di acquisto da parte di Eurovita. Oltre al caricamento è previsto un costo di emissione pari a 30,00 Euro in diminuzione del premio investito (Premio Netto).
In considerazione di quanto esposto, il 95,06% del versamento corrisposto, al netto della spesa iniziale di 30,00 Euro, è investito per l'acquisto del titolo strutturato cui sono legate le prestazioni ed il valore di riscatto previsti dal contratto.
Le cedole annuali ed il valore di riscatto sono liquidate al netto di una spesa fissa di 5,00 Euro e delle imposte calcolate nei termini delle leggi vigenti.

7. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalle ore 24 del 24 marzo 2005 e la durata è fissata in anni 4 a partire da tale data.

8. INFORMAZIONI SUL VERSAMENTO

Il contratto prevede il versamento unico netto di importo minimo pari a 2.500 Euro, (netto del costo di emissione di polizza di 30,00 Euro). Il versamento netto può essere maggiore di tale importo purché sia multiplo di 500,00 Euro.
La sottoscrizione della proposta di adesione deve avvenire entro la data di decorrenza indicata sulla stessa e il pagamento deve essere effettuato, con bonifico bancario, contestualmente alla sottoscrizione, sul conto corrente di Eurovita (Paese IT - cd 19 - cin T - ABI 05000 - CAB 03200 - c/c CC 0027011400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI.

9. RISCATTO

Prima della scadenza del contratto, a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può riscuotere interamente il valore di riscatto. In tal caso si ha l'estinzione anticipata della polizza.
Il valore di riscatto si determina moltiplicando il capitale investito per il valore del titolo strutturato, descritto al punto 2 della Sezione C, e detraendo dall'importo così ottenuto la spesa di 50 Euro. Il giorno utile per la rilevazione del valore dei titoli è il giorno 15 se la richiesta perviene ad EUROVITA entro tale data, altrimenti l'ultimo giorno lavorativo del mese. Nel caso il giorno 15 del mese sia un giorno in cui il titolo non é quotato viene considerato il giorno utile immediatamente successivo. Il pagamento del valore di riscatto non è garantito da Eurovita ma è legato alla solvibilità della Società Emittente il titolo strutturato.
La risoluzione anticipata del contratto può comportare la liquidazione di un valore di riscatto inferiore al versamento corrisposto.
Date le particolari caratteristiche di questo contratto, il valore di riscatto è difficilmente ipotizzabile a priori essendo legato direttamente al valore del titolo strutturato.
Va a tale riguardo rilevato che i maggiori benefici dell'assicurazione si ottengono solo rispettando la scadenza prestabilita. L'estinzione anticipata del contratto, comportando il disinvestimento di attività finanziarie vincolate ad una scadenza prestabilita, determina sempre una riduzione dei risultati attesi.
Pertanto, il Contraente deve valutare con particolare attenzione:

- prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo in termini di durata e di versamento corrisposto;
- le conseguenze, generalmente negative, che comporta l'interruzione di un contratto in corso.

Esemplificazioni del valore di riscatto totale

Di seguito sono riportati tre esempi predisposti al solo scopo di agevolare la comprensione delle modalità di calcolo.

	Prima ipotesi	**Seconda ipotesi**	**Terza ipotesi**
Capitale investito (in Euro)	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Data di arrivo ad EUROVITA della richiesta di riscatto	7 novembre 2006	27 aprile 2007	10 maggio 2008
Valore totale delle attività finanziarie (in centesimi)	(al 15/11/2006) 93	(al 30/04/2007) 120	(al 15/05/2008) 100
Calcolo del valore di riscatto al lordo delle imposte (in Euro)	13.900,00 [=(15.000,00 x93/100) -50]	11.950,00 [=(10.000,00 x120/100) -50]	9.950,00 [=(10.000,00 x 100/100) -50]

10. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RISCATTO

Il contratto è riscattabile, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso, mediante richiesta scritta che il Contraente deve fare a EUROVITA utilizzando l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto ed allegando ad esso la lettera di conferma ed eventuali allegati.
Con il riscatto il contratto si estingue definitivamente.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DEL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta di assicurazione, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, facendone venir meno ogni effetto. Il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente riceve la lettera di conferma da parte di EUROVITA. L'esercizio del diritto di revoca della proposta comporta la restituzione delle somme eventualmente già versate.
Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso e risolvere il contratto. La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso EUROVITA rimborsa al

Contraente, previa consegna dell'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento iniziale, al netto delle spese di 30,00 Euro, incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore del titolo strutturato (rispetto al valore di partenza) descritto al punto 2 della Sezione C. Il giorno utile per la rilevazione del valore del titolo è il giorno 15 se la richiesta perviene nei primi quindici giorni del mese o altrimenti l'ultimo giorno lavorativo del mese. Nel caso il giorno 15 sia un giorno in cui il titolo non sia quotato viene considerato il giorno utile immediatamente successivo. La richiesta di revoca della proposta o di recesso del contratto deve essere sottoscritta dal Contraente mediante l'apposito modulo da compilare presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto ed allegando ad esso il documento di proposta e/o la lettera di conferma. Entrambi hanno effetto dalla data della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che a EUROVITA.

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER I PAGAMENTI DA PARTE DI EUROVITA

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa l'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, i dati anagrafici dei Beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 14 delle Condizioni Contrattuali e nel modulo di richiesta di liquidazione disponibile presso la Banca in cui è stato concluso il contratto.
Eurovita, entro 23 (ventitre) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita. Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.
Si ricorda che l'art. 2952 Cod. Civ. dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto stesso si fonda.

SEZIONE D - INDICAZIONI GENERALI SUL REGIME FISCALE E SULLA LEGGE APPLICABILE

13. REGIME FISCALE DEI VERSAMENTI (*)

Il versamento unico relativo al presente contratto non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale.
I versamenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge.
Per i contratti di assicurazione in cui solo parte del versamento è destinata alla copertura dei rischi sopraindicati, la detrazione spetta solo per tale parte del versamento.
(*) misura in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

14. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE (*)

a) Le somme erogate da EUROVITA in forma di capitale in caso di riscatto sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%[1] da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei versamenti corrisposti (art. 42 comma 4 del D.P.R. n° 917/1986).
b) Le somme erogate da EUROVITA sotto forma di rivalutazione annuale (cedola) sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%[1] sul loro intero ammontare.
c) Le somme erogate da EUROVITA in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R n° 601/1973) e dall'imposta sostitutiva del 12,50%[1] da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei versamenti corrisposti (art.6 del D.P.R. n° 917/1986).
d) A seguito dell'esercizio del diritto dell'opzione in rendita avente finalità previdenziale[2], quest'ultima costituisce reddito ed è soggetta, pertanto, ad un'imposta sostitutiva del 12,50%[1], la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello relativo al versamento corrisposto. I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale[1] costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n° 917/1986) soggetto ad un imposta sostitutiva del 12,50%[1] sulla differenza tra ciascuna rata di rendita e quella della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (art. 42 comma 4-ter del D.P.R. n° 917/1986).

L'imposta sostitutiva viene applicata da Eurovita in veste di sostituto d'imposta.

I capitali corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tale categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

(*) misura in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

(1) Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lsg: n° 47/2000 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n° 971/1986, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivo alla data di inizio dell'erogazione.

15. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Eurovita - Servizio Portafoglio - Via Sicilia 169, 00187 Roma - numero di fax 06/42.90.00.89 - e-mail: assicurazioni@eurovita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

17. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

18. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

19. LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

SEZIONE E - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

20. INFORMAZIONI RELATIVE A EUROVITA

Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica, indirizzo.

21. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Nel corso della durata contrattuale, Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto riportato nella presente Nota Informativa relativamente alle prestazioni e ai versamenti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto oppure per intervenute modifiche alla legislazione applicabile.

EUROVITA si impegna a dare tempestiva comunicazione al Contraente, nel corso del contratto, nel caso di variazioni negative del valore corrente dei titoli tali da rendere possibile una riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% del versamento corrisposto.

22. INFORMAZIONI SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

Annualmente Eurovita comunicherà per iscritto al Contraente il valore delle attività finanziarie a cui è collegato il presente contratto. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

IV. INFORMATIVA PRIVACY

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1)

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e Eurovita, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Servizio Portafoglio Via Sicilia, 169 - 00187 Roma (Italia) tel. 06/474821 - fax 06/42900089 - e-mail assicurazioni@eurovita.it (12).

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazione in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
   - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
   - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
   - società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
   - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
   - organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);
   - CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
9) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7).
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.

V. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Obblighi della Società
La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - in seguito per semplicità EUROVITA - in base alle dichiarazioni rese e firmate dall'Assicurato e dal Contraente nella proposta di adesione e negli altri documenti, costituenti parti essenziali e inscindibili del contratto. Gli obblighi di EUROVITA risultano esclusivamente dalla lettera di conferma e dalle appendici da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 2 - Dichiarazioni
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che, se fossero state conosciute da EUROVITA, quest'ultima non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, Eurovita qualora esista malafede o colpa grave si riserva il diritto: di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. Qualora, invece, non si rinvengano malafede o colpa grave, EUROVITA si riserva il diritto: di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.
EUROVITA rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dell'entrata in vigore dell'assicurazione salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Rischio morte
Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato - salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto.

In questi casi, EUROVITA corrisponde un importo pari al valore di riscatto calcolato secondo le modalità previste al successivo Art. 9.

Art. 4 - Versamento
Il contratto prevede un versamento unico di importo minimo pari a 2.500,00 Euro, al netto del costo di emissione di polizza (30,00 Euro). Il versamento netto può essere maggiore di tale importo purché sia multiplo di 500,00 Euro.

Art. 5 - Conclusione, decorrenza e scadenza del contratto
Il contratto decorre, a condizione che sia stato corrisposto il premio, dalle ore 24 del 24 marzo 2005. Il contratto si intende concluso il giorno in cui il Contraente riceve da EUROVITA la lettera di conferma dell'investimento.
Il contratto ha una durata di 4 anni e scade alle ore 24 del 24 marzo 2009.
L'età contrattuale degli Assicurati alla decorrenza del contratto deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

Art. 6 - Prestazioni
Premesso che per capitale investito si intende il versamento corrisposto al netto del costo di emissione di 30,00 Euro, e che le prestazioni contrattuali sono direttamente collegate all'andamento dell'indice azionario HVB Europe Winner Index (di seguito "Indice") descritto al successivo Art.8, "Bipielle APHRODITE Serie II" prevede le prestazioni appresso elencate.

In caso di vita dell'Assicurato:
- Alle prime due ricorrenze anniversarie (24 marzo 2006 e 24 marzo 2007) è prevista una cedola fissa garantita in percentuale del capitale investito come di seguito indicato:

Anno	Cedole
1	1,70%
2	2,00%

- Alla scadenza contrattuale (24 marzo 2009) è prevista la restituzione del capitale investito a cui si aggiunge, se positiva, una cedola di importo variabile la cui misura percentuale risulta essere data dalla somma delle 16 performance trimestrali rilevate nel corso della durata contrattuale, ciascuna con il limite massimo del 4% Da tale somma viene sottratto il 3,70%.

Dall'importo delle suddette cedole verrà detratta, per ciascuna di esse, una spesa fissa di 5,00 Euro.

In caso di premorienza dell'Assicurato:
- se l'Assicurato alla data del decesso ha raggiunto un'età inferiore a 75 anni viene corrisposto un importo pari al prodotto tra il 101% del capitale investito e la somma del valore corrente del titolo strutturato;
- se l'Assicurato alla data del decesso ha raggiunto un'età uguale o maggiore di 75 anni viene corrisposto un importo pari al prodotto tra il 100,1% del capitale investito e la somma del valore corrente del titolo strutturato;

Date di Rilevazione
Le osservazioni dell'Indice sono effettuate con cadenza trimestrale il giorno 24 marzo, 24 giugno, 24 settembre e 24 dicembre di ogni anno, ad eccezione dell'ultima, effettuata cinque giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza, per un totale di 17 rilevazioni.
Nel caso in cui una Data di Rilevazione non sia un Giorno di Pubblicazione dell'Indice, tale Data di Rilevazione si intenderà spostata al primo Giorno di Pubblicazione dell'Indice immediatamente successivo, salvo il caso in cui tale Giorno di Negoziazione cada nel mese solare successivo. In tal caso la Data di Rilevazione sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente precedente.

Il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità della Società Emittente le attività finanziarie descritte al punto 2 della Sezione C della Nota Informativa. Tali attività non sono garantite da EUROVITA pertanto vi è la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore al versamento corrisposto.

Art. 7 - Opzioni
Su richiesta del Contraente, il capitale maturato alla scadenza contrattuale può essere convertito in una delle seguenti forme:
a) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
   oppure
b) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
   oppure
c) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore di un sopravvivente designato.

Le condizioni di opzione e di rivalutazione della rendita saranno quelle in vigore all'epoca di scadenza del presente contratto.

Art. 8 - Attività finanziarie e parametro di riferimento
A garanzia degli impegni contrattuali EUROVITA, a norma dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 174/95, costituisce riserve tecniche mediante l'acquisto di attività finanziarie costituite da un titolo strutturato rappresentativo dei valori dell'Indice (v. punto 2 sezione C) che, espresso in Euro, ha decorrenza e scadenza medesime del contratto di assicurazione. Il titolo strutturato è emesso e garantito dalla società "Landsbanki Islands" (rating: A3 attribuito dall'agenzia Moody's; A attribuito dall'agenzia Fitch) ed è quotato presso la borsa di Lussemburgo.
Successivamente alla data di decorrenza del contratto, Eurovita si impegna a pubblicare quotidianamente su "il Sole 24 ore" la somma delle quotazioni del titolo strutturato.

Eventi di natura straordinaria
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore del titolo strutturato, i pagamenti di EUROVITA vengono rinviati fino a quando la quotazione delle attività stesse si rende nuovamente disponibile. Tale previsione si applica anche in caso di riscatto.

Parametro di riferimento
Il Parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, è l'indice "HVB Europe Winner Index" che riflette la performance delle 12 azioni europee che, all'interno dell'indice DJ Eurostoxx50, presentano il miglior rapporto Rischio/Rendimento.
Si tratta di un indice basato sui prezzi delle azioni componenti, in cui i dividendi ordinari non vengono reinvestiti nell'indice stesso.

L'indice è calcolato dalla Agente di Calcolo, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich, in EURO, quotidianamente, sulla base degli ultimi prezzi disponibili di ciascuna delle azioni componenti nel corso di ogni giornata di trattazione sui rispettivi mercati borsistici domestici.
L'indice è pubblicato su pagine Reuters (.EWPI), sul circuito Bloomberg e, giornalmente, su "MF" a cura dell'Agente di Calcolo.

Art. 9 - Riscatto
Il Contraente può, trascorso un anno dalla data di decorrenza, sciogliere il contratto, richiedendo il pagamento del valore di riscatto maturato. La richiesta di riscatto, redatta in forma scritta, deve essere inoltrata attraverso i moduli disponibili presso la Banca in cui è stato sottoscritto il contratto. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, EUROVITA si impegna a liquidare il valore del riscatto. L'importo di riscatto si ottiene dal prodotto tra il capitale investito e il valore – in centesimi – del titolo strutturato, secondo la quotazione del giorno 15 o dell'ultimo giorno lavorativo del mese immediatamente successivo al ricevimento da parte di EUROVITA della richiesta di liquidazione. Dall'importo così ottenuto viene detratta la spesa di 50 Euro.
Date le particolari caratteristiche di questo contratto, i valori di riscatto dipendono direttamente dal valore corrente del titolo strutturato.

Art. 10 - Prestiti
Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 11 - Beneficiari
La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.
Dopo la morte del Contraente, il beneficio della polizza non può, in nessun caso, essere modificato. La designazione dei Beneficiari non può inoltre essere revocata o modificata quando:
- il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a EUROVITA, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a EUROVITA di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non può essere revocata, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita, oppure con testamento.

Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo della polizza
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando EUROVITA ne faccia annotazione sull'originale della lettera di conferma o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

Art. 13 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso
Una volta sottoscritta la proposta di adesione, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, facendone venir meno ogni effetto.
Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la lettera di conferma sottoscritta da EUROVITA. Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso e risolvere il contratto. La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. La revoca della proposta o il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata da inviarsi direttamente a **EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Sicilia n° 169 - 00187 Roma**, allegando il documento di proposta e/o la lettera di conferma.
La revoca della proposta o il recesso del contratto hanno effetto dalla data della spedizione quale risulta dal timbro postale di invio. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che a EUROVITA.
L'esercizio del diritto di revoca della proposta comporta la restituzione delle somme eventualmente già versate. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso EUROVITA rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della lettera di conferma e delle eventuali appendici, un importo pari al versamento corrisposto, al netto delle spese iniziali di 30,00 Euro, incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore del titolo strutturato (rispetto al valore di partenza) descritto al punto 2 della Sezione C della Nota Informativa.

Art. 14 - Pagamenti di EUROVITA
Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di riscatto:
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE sottoscritto dal Contraente in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria (solo per il riscatto totale) oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

In caso di sinistro:
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di morte del Contraente riportante la data di nascita;
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario (solo per tariffe di puro rischio ovvero con garanzia caso morte);
- copia conforme all'originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento);
- Atto notorio o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a € 129.000, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario Comunale; nel caso in cui i Beneficiari designati in polizza siano gli eredi legittimi genericamente indicati (coniuge, figlio eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l'indicazione degli eredi legittimi;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni;
- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI se diverso/i dal Contraente;
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

In caso di liquidazione della rendita (o opzione in rendita per tariffe di capitale):
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato non antecedente la scadenza della polizza (solo se Beneficiario diverso dall'Assicurato);
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

In caso di liquidazione del capitale a scadenza (o opzione in capitale per tariffe di rendita):
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato non antecedente la scadenza della polizza (solo se Beneficiario diverso dall'Assicurato);
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni;
- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI se diverso/i dal Contraente;
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

Eurovita, entro 23 (ventitre) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'avente diritto l'atto di quietanza che deve essere compilato, sottoscritto e restituito a Eurovita, la quale esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

Art. 15 - Imposte di assicurazione
Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

Art. 16 - Legislazione applicabile e Foro competente
Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.